

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

15 dicembre 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Vicesindaca Sonia SCHELLINO, sono presenti gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO
Alberto UNIA

Assente, per giustificati motivi, la Sindaca Chiara APPENDINO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: P.P.P.- PROJECT FINANCING. AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ATTIVITA DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTISTICA ED ENERGETICA FINALIZZATA ALL'EFFICIENTAMENTO DEGLI IMMOBILI DELLA CITTA' E RELATIVA GESTIONE. VALUTAZIONE FATTIBILITA' E PUBBLICO INTERESSE. PROPOSTA IREN SMART SOLUTION S.P.A.

Proposta degli Assessori Iaria e Unia.

Premesso che:

L'edilizia pubblica è uno dei settori edilizi considerati più energivori a causa della vetustà edilizia ed impiantistica delle strutture nonché delle molteplici funzioni in essa inglobate e della necessità di funzionamento dei servizi forniti che devono essere garantiti con continuità. L'edificato del territorio piemontese è costituito da una preponderanza di edifici sorti a cavallo degli anni Sessanta e Settanta, cioè precedentemente all'entrata in vigore della prima normativa in materia di efficienza energetica in edilizia, pertanto induce un notevole impatto energetico, ambientale ed economico.

La nuova pianificazione energetica ambientale della Regione Piemonte è finalizzata al conseguimento degli obiettivi della Strategia europea dal 2020 al 2030, in coordinamento con le altre programmazioni regionali. La Regione, con Deliberazione della Giunta Regionale 16 febbraio 2018 n. 10-6480 ha adottato la Proposta definitiva di nuovo Piano Energetico Ambientale Regionale (P.E.A.R.), che, tra i macro-obiettivi verticali (EE.2.1) ha esplicitato quello di *“ridurre i consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, non residenziali, di proprietà degli Enti pubblici”*.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 febbraio 2019 n. mecc. 2018 05923/021, esecutiva dal 4 marzo 2019, si è inoltre approvata l'adesione formale al “Patto dei Sindaci per il Clima e l'Energia” che integra gli aspetti di mitigazione e adattamento e che impegna a ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030.

La Città ha conseguentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 29 ottobre 2019 (mecc. 2019 04487/021) esecutiva dal 15 novembre 2019 - nel contesto dell'accordo Patto dei Sindaci- il secondo Rapporto di Monitoraggio del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (TAPE Turin Action Plan for Energy). Tale Piano pone tra l'altro l'accento sul risanamento energetico di edifici di proprietà comunale (cap. 1.1 Settore Municipale – 1.1.1 – Risanamento energetico di edifici di proprietà comunale).

La Città di Torino possiede e gestisce un cospicuo patrimonio edilizio di cui ottoventuno edifici sul territorio prevalentemente cittadino ma anche dislocato in altri Comuni e sui quali si può intervenire al fine di una riqualificazione energetica. (Si noti che queste cifre prescindono dall'Edilizia Residenziale Pubblica, in gran parte gestita dall'Agenzia per la Casa del Piemonte).

Ovviamente tale patrimonio determina infatti consumi energetici sia elettrici, sia termici, che, per un verso, comportano un esborso di decine di milioni di Euro da parte della Città - in spesa corrente - e per un altro verso, determinano l'immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti e tonnellate di CO2 in atmosfera, contribuendo così ad incrementare l'effetto serra sul nostro pianeta oltre che depauperare risorse e deteriorare l'ambiente.

Tutto ciò ha indotto l'Amministrazione a perseguire una politica volta, laddove possibile, alla riduzione dei consumi energetici del proprio patrimonio edilizio: cercando da un lato nel

dare risposta idonea ad una più elevata “qualità” richiesta dai cittadini, dall’altro ottemperando alle disposizioni di legge nel rispetto dei sempre più stringenti vincoli di bilancio inderogabili per la Pubblica Amministrazione.

In quest’ottica in questi ultimi anni già si stanno attuando, nell’ambito del PON METRO 2014/2020, interventi su alcuni edifici particolarmente critici dal punto di vista dei consumi (valgano a titolo esemplificativo il Palazzo dei Lavori Pubblici sito in Piazza San Giovanni n. 5 o l’edificio di Via Vagnone n.15), mentre su altri si interverrà sfruttando ulteriori risorse che Stato, Regione e UE renderanno disponibili per l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico.

L’efficienza energetica ha assunto inoltre un’importanza crescente nel dibattito e nelle politiche energetiche dei paesi comunitari e rappresenta uno dei principali driver individuati dalla strategia energetica dell’Unione Europea per la lotta ai cambiamenti (Pacchetto Clima Energia 2020); la diffusione dell’efficienza energetica, infatti, oltre a garantire una progressiva riduzione delle emissioni di CO2 e di inquinanti locali può, infatti, contribuire alla definizione di un sistema energetico meno esposto ai rischi ed alla volatilità dei prezzi dell’energia.

Con l’emanazione da parte dell’Unione Europea della Direttiva 27 del 25 ottobre 2012, recepita con il D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 si è avviato un percorso di accelerazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici posti dal Pacchetto Clima-Energia e si fonda sulla capacità di intervento dei Piani di Azione che i singoli Paesi Membri devono mettere in atto ed inoltre ai sensi del medesimo decreto anche la Pubblica Amministrazione è tenuta ad adottare specifiche misure volte a realizzare gli obiettivi di efficientamento energetico negli edifici pubblici.

Le tipologie contrattuali adottate in virtù dell’attuazione della direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia hanno determinato la diffusione anche in Italia di nuovi soggetti imprenditoriali quali le c.d. ESCO (Energy Service Company) preposte alla realizzazione ed offerta di servizi di tal natura, che offrono a costo zero per l’Ente pubblico la diagnosi, il progetto, gli interventi di efficientamento e la successiva gestione dei servizi energetici e che attraverso il contratto di “*energy performance contract EPC*” (ora disciplinato dal D.Lgs. 102/2014) riescono a retribuirsi grazie ai risultati dell’intervento di risparmio energetico e con gli incentivi nazionali per l’efficienza energetica e l’utilizzo delle energie rinnovabili.

La legislazione vigente contempla la possibilità di realizzare interventi di efficientamento energetico attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico-Privato: in particolare, l’art. 14 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge n. 6 luglio 2012, n. 94, impone alle amministrazioni pubbliche di adottare “*misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia ed all’efficientamento degli usi finali della stessa*” e fra gli strumenti identifica espressamente, per l’adozione di queste misure, il Partenariato Pubblico Privato (“PPP”) di cui all’art. 3 del Codice dei contratti pubblici.

Proprio in quest’ottica è intervenuto nuovamente il legislatore con la L. 120/2020

rinovellando l'art.180 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i sul PPP, ed inserendo in tale contesto proprio i contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) come sopra delineati, dandone una collocazione sistematica anche nel Codice dei Contratti e non solamente più in una disciplina di settore assai specifica.

Date le caratteristiche generali che l'ordinamento richiede affinché sia configurabile un PPP, un intervento di efficientamento energetico potrà pertanto realizzarsi in Partenariato quando sussistano questi elementi:

- a) la durata della collaborazione tra pubblico e privato, relativamente ai vari interventi che compongono l'efficientamento energetico nel suo complesso, dev'essere sufficientemente lunga, in modo da consentire di recuperare l'investimento effettuato e remunerare il capitale investito;
- b) il finanziamento dell'intervento dev'essere garantito dal settore privato: può anche essere ammesso che ai finanziamenti privati si aggiungano quote di finanziamento pubblico, ma il finanziamento privato deve comunque garantire la realizzabilità dell'intervento;
- c) il soggetto privato deve assumere un ruolo centrale e operativo, mentre l'Amministrazione si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere e sulla verifica del loro raggiungimento;
- d) i ricavi di gestione dell'operatore economico possono essere determinati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica purché sempre quantificabili in relazione ai consumi;
- e) il rischio deve ricadere sul soggetto privato che realizza l'intervento.

Nel contratto di PPP il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta pertanto l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3 comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.

Il contratto di rendimento ed efficientamento energetico con la formula dell'EPC è dunque per quanto sopra esposto riconducibile, per dottrina, giurisprudenza consolidata ed ora anche ex lege, nell'alveo dei contratti di PPP, quando appunto realizza l'allocazione dei suddetti rischi in capo all'Operatore economico (v.d. anche delibera ANAC n. 1134 del 4.12.2019) nel rispetto della disciplina vigente e sempre più spesso proprio il Settore dei servizi energetici fa ricorso alla finanza di progetto.

Sulla scorta di quanto sopra rappresentato, la società Iren Smart Solution S.p.A., ha presentato in data 31.03.2020 prot.n. 4659 una proposta ai sensi dell'art.183,co.15 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, sostanzialmente cercando di coniugare efficienza di gestione, risparmio di energia attraverso interventi di efficientamento energetico e rinnovo di impianti ed attrezzature oltre alla loro messa a norma, il tutto all'interno di una più ampia strategia di risparmio dei consumi energetici mediante l'efficientamento della dotazione esistente nonché di sostenibilità ambientale su n. 821 immobili afferenti al patrimonio edilizio comunale.

La suddetta società, già ab origine partner della Città in quanto Azienda Municipalizzata, poi quale *società in house* ed infine quale affidatario gestore in virtù di apposita convenzione con la Città di prossima scadenza, tenuto conto anche della legislazione vigente in materia di contratti pubblici e quale operatore economico titolato in tale peculiare settore di mercato al pari delle altre ESCO sia italiane, sia straniere, ha potuto proporsi all'Amministrazione al fine di rivestire il ruolo di "*promotore*" in un'operazione di Partenariato Pubblico Privato attraverso lo strumento del Project Financing qualora venga riconosciuta di pubblico interesse e pertanto fattibile la suddetta proposta, anche alla luce del know-how acquisito in anni di gestione degli impianti di tale patrimonio.

Questo operatore economico ha pertanto predisposto tutta la documentazione necessaria ex lege quale parte integrante di una proposta in Project Financing per l'affidamento in concessione dell'attività di riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata all'efficientamento degli immobili della Città comprensiva della loro gestione, nonché della fornitura dei vettori energetici.

Detta proposta risulta essere corredata in particolare di un progetto di fattibilità tecnico economica, di un Piano economico finanziario asseverato (PEF), di una cauzione fidejussoria e bozza di convenzione come meglio dettagliati di seguito:

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

- 01 ED- Elenco Documenti (**all. 0**)
- 02 QE- Quadro Economico(**all. 1**)
- 03 RG- Relazione Generale (**all. 2**)
- 04 RT- Relazione Tecnica (**all. 3**)
- 05 PG- Planimetria Generale (**all. 4**)
- 06 SF- Schede di Fatto (**all. 5**)
- 07 SP- Schede di Progetto (**all. 6A e 6B**)
- 08 CS- Calcolo sommario della Spesa (**all. 7A e 7B**)
- 09 RE- Quadro Sinottico dei Risparmi Energetici (**all. 8**)
- 10 BA-Rapporto sui Benefici Ambientali (**all. 9**)
- 11 ST - Specifiche tecniche generali (**all. 10**)
- 12 PI- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del PSC (**all. 11**)
- 13 SI- Sequenza Temporale degli Interventi (**all. 12**)

DOCUMENTI SPECIFICI PER LA PROPOSTA DI PARTENARIATO

- 14 BC- Bozza di Convenzione e relativi allegati (**all. 13**)
- 15 PE- Piano Economico e Finanziario Asseverato (**all. 14**)
- 16 FD- Fidejussione Bancaria Ex art.93 Codice dei Contratti e sua integrazione(**all. 15**)
- 17 CO- Costi per la predisposizione della Proposta (**all. 16**)

La proposta di cui sopra prevede pertanto un'operazione articolata di finanziamento a lungo termine (27 anni) che coinvolgerà la maggior parte degli edifici in proprietà della Città

con tutta una serie di servizi di efficientamento e riqualificazione energetica finalizzati ad ottenere significativi risparmi sia per la Città, sia per i fruitori stessi dei locali dati in concessione/locazione e che prevede, in particolare, rispetto alla corresponsione dell'attuale canone previsto a bilancio, un risparmio complessivo netto per l'Amministrazione del 4,3%, comprensivo sia della fornitura dei vettori energetici, sia della manutenzione ordinaria e riqualificazione degli immobili interessati dai predetti interventi.

A seguito dell'emergenza COVID-19 e della sospensione dei termini disposta dall'art.103 del D.L. 17.03.2020 n. 18 convertito in Legge n. 27/2020 e dall'art.37 del D.L. 23 del 23.04.2020, le tempistiche dei tre mesi di cui all'art.183, comma 15 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i per la complessiva valutazione della suddetta proposta da parte dell'Amministrazione al fine di una dichiarazione o meno della pubblica utilità ed interesse della stessa, si sono interrotti ex lege dalla data di presentazione della stessa sino al 15 maggio 2020.

In data 7 agosto 2020 con formale nota prot. n. 9968, a seguito dell'intervenuta analisi documentale da parte degli uffici competenti, si è proceduto a richiedere ad Iren Smart Solutions S.p.A. tutta una serie di delucidazioni ed ulteriori modifiche sia alla convenzione, sia ai documenti tecnici presentati e la suddetta società con nota prot. n. 12992 del 13 ottobre 2020 ha trasmesso l'aggiornamento di quanto richiesto.

Con il risparmio conseguente all'efficientamento energetico di 821 edifici, dalla gestione impiantistica e dalla fornitura dei relativi vettori energetici dei medesimi nonché di alcuni ulteriori manufatti, anch'essi presenti nell'apposito allegato BC-A alla bozza di convenzione sopraccitata, il promotore prevede pertanto di garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'operazione come da piano economico finanziario asseverato, addossandosi sia il rischio di costruzione, sia quello di disponibilità di una siffatta operazione, a fronte di un canone annuo da parte della Città di circa 43.241.665 milioni di Euro per 27 anni a decorrere dalla stipulazione della concessione. A tale canone complessivo si perviene sommando la quota relativa al servizio di fornitura dei vettori energetici, definito in un target obiettivo, che il proponente assume a suo rischio, ed un canone di manutenzione ordinaria degli impianti, anch'esso soggetto a rischio di mancato pieno conseguimento in caso di inadeguato raggiungimento di obiettivi stabiliti. La misura di tale canone, che sarà comunque soggetto a eventuale ribasso in fase di gara, è inferiore di circa il 4 per cento della somma oggi mediamente corrisposta dalla Città fra canoni di manutenzione impianti e spese di acquisto delle corrispondenti fonti di energia.

In quest'ottica, tra l'altro, non si prevede alcun tipo di contribuzione pubblica secondo quanto previsto dalla norma di cui agli artt. 165 e 180 Codice dei Contratti Pubblici e pertanto l'operazione prospettata s'intende "*off balance*" secondo la Nota di Eurostat del 19 settembre 2017, non gravando sul debito pubblico in quanto più specificatamente la spesa per gli investimenti proposti per Euro 133.184.277, al lordo di IVA, sono tutti a carico dell'operatore economico e l'allocazione dei rischi gravanti maggiormente sul privato, come

meglio successivamente spiegato.

In termini complessivi, il risparmio di spesa garantito ai sensi della convenzione, pari al 33 per cento circa dei consumi TEP ante intervento, consentirà di finanziare la complessiva operazione di efficientamento e connesso recupero e adeguamento edilizio manutentivo per un importo complessivo – sviluppato nei primi 7 anni della convenzione – pari a oltre 101 milioni di Euro, che raggiungono i già richiamati 133 milioni di Euro se si considerano le spese tecniche e gli altri oneri associati all'intervento.

Un investimento così massiccio nel recupero immobiliare risulta con evidenza di particolare importanza per la Città, che si troverà a non dover sostenere con oneri ulteriori interventi manutentivi di natura straordinaria per un numero di anni ampio, dal momento che, nel rispetto della convenzione, la vita utile degli interventi di recupero dovrebbe assestarsi per i primi immobili oggetto di intervento in meno di trent'anni (27, pari alla durata della convenzione) e per quelli realizzati più tardi in circa 20 anni.

Atteso che l'attività di manutenzione ordinaria degli impianti dovrà mantenersi costante negli anni e che al termine della convenzione l'aggiudicatario dovrà comunque dimostrare l'esistenza di livelli di standard manutentivi definiti, è ragionevole attendersi che per gli immobili oggetto di intervento non dovrebbero configurarsi necessari, nel periodo a riferimento, rilevanti opere di manutenzione straordinaria.

Merita osservare come un siffatto quadro di interventi si configuri particolarmente idoneo ad offrire soluzioni concrete a supporto delle necessità e degli impegni assunti dal Comune di Torino con la deliberazione del Consiglio Comunale approvata in data 28 settembre 2020 (mecc.2020 01708/030), necessità e impegni che devono essere considerati come obiettivi priorità per il regolare funzionamento dei servizi gestiti dal Comune e per il mantenimento in adeguatezza delle strutture strumentali afferenti all'organizzazione comunale.

Il PEF trasmesso dal proponente e corredato dall'asseverazione di cui all'art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, ha consentito infatti di svolgere le necessarie valutazioni in ordine agli elementi economici e finanziari, quali i costi e i ricavi del progetto, la composizione delle fonti di finanziamento, la verifica della capacità del piano di generare flussi di cassa positivi, nonché la congruenza dei dati con la bozza di contratto.

La complessità dei contratti di PPP richiede (come puntualizzato anche dall'ANAC nelle Linee Guida n. 9, recanti «*Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di partenariato pubblico privato*», approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018) che la fase preliminare di impostazione ed elaborazione delle operazioni di PPP risulti adeguatamente valutata ai fini della buona riuscita delle stesse e dell'efficace controllo sulla corretta esecuzione dei contratti, specie con riferimento alla identificazione ed all'accurata valutazione dei rischi connessi ai contratti di PPP a partire dalla fase che precede l'indizione della procedura di gara.

Tali elementi sono stati ricavati dalle puntuali indicazioni rese dal proponente negli elaborati di cui alla proposta presentata (in particolare nella “ matrice dei rischi”, nel PEF

asseverato e bozza di convenzione) e conseguentemente analizzati dagli uffici tecnici della Città unitamente al supporto giuridico-economico dell'Avv. Geninatti Satè, a fronte di un complesso percorso valutativo che ha comportato altresì la redazione di apposito *Public Sector Comparator* (**all. 17**) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Sulla base del predetto PSC, emerge la fattibilità e convenienza economica della realizzazione dei menzionati interventi di efficientamento energetico mediante finanza di progetto, rispetto a una potenziale alternativa progettuale interamente pubblica, dato il valore positivo assunto dal "Value for Money" e, nell'insieme, l'idoneità della proposta a costituire obiettivo verso cui orientare efficacemente ed efficientemente la spesa pubblica.

Si dà inoltre atto che la convenzione presentata ha previsto che, in osservanza alle disposizioni recate dall'art. 2 della Legge 135/2012 il proponente è impegnato, per tutta la sua durata, ad adeguare i prezzi dei vettori energetici affinché essi risultino sempre di almeno il 3% inferiori a quelli previsti da convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A.

Si dà infine atto che, essendo stata presentata dallo stesso proponente una proposta di partenariato per molti aspetti analogo, approvata con deliberazione (mecc. 2020 02781/030), quest'ultima ha previsto di demandare agli uffici di valutare la possibilità che, per economia di atti e di procedure, tale proposta possa essere inserita nella stessa procedura ad evidenza pubblica che seguirà all'approvazione del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di valutare, sulla scorta dell'articolata disamina di cui in narrativa e che qui integralmente si richiama, positivamente la fattibilità e quindi di dichiarare di interesse pubblico la proposta di Project Financing ex art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto la "concessione dell'attività di riqualificazione impiantistica ed energetica finalizzata

all'efficientamento degli immobili della Città comprensiva della loro gestione, nonché della fornitura dei vettori energetici" presentata da Iren Smart Solutions S.p.A., in allegato alla presente, così come individuata in narrativa che espressamente si richiama, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente al *Public Sector Comparator* di cui all'all. n. 17 sempre citato in narrativa, approvandone contestualmente i relativi documenti tecnici di progetto come da normativa vigente in materia;

- 2) di procedere a includere il progetto di fattibilità come proposto dal promotore Iren Smart Solution S.p.A. negli strumenti di programmazione ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e D.M.14/2018, in particolare nel Programma Biennale Servizi e Forniture della Città dando atto che la spesa da sostenersi in relazione alla proposta che qui si dichiara di interesse pubblico trova copertura negli stanziamenti del Comune esercizi 2021 e 2022;
- 3) di dare atto che la scelta del concessionario avverrà successivamente ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i, ponendo a base di gara la suddetta proposta comprensiva del progetto sopra citato, presentata dalla società Iren Smart Solutions S.p.A, che verrà invitata in qualità di promotore con diritto di prelazione di quest'ultimo da specificare nel bando di gara;
- 4) di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento Ing. Eugenio Barbirato a cui sono demandati tutti gli atti conseguenti;
- 5) di demandare alla struttura comunale, ciascuno per le proprie competenze, la concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art.183, comma 15 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i;
- 6) di dare atto che tutta la documentazione Allegata alla presente deliberazione sarà pubblicata altresì sul sito della Città Amministrazione Trasparente;
- 7) di dare altresì atto, per economie procedurali, della non necessità della valutazione dell'impatto economico, dal momento che il piano economico finanziario allegato alla proposta di PF integra in tutti gli elementi i dati afferenti a detta valutazione.

L'Assessore all'Urbanistica,
Edilizia, Lavori Pubblici e Patrimonio
Antonino Iaria

L'Assessore all'Ambiente
Alberto Unia

Il Direttore
Divisione Servizi Tecnici -Coordinamento
Eugenio Barbirato

Il Direttore
Divisione Patrimonio
Partecipate, Facility e Sport
Antonino Calvano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Direttore
Eugenio Barbirato

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 76 firmato in originale:

LA VICESINDACA
Sonia Schellino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 dicembre 2020 al 4 gennaio 2021;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 31 dicembre 2020.